



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

N. 500157/11 R.N.R.

^{500125/12}
N. 1574/16 R.G. Trib.

N. 331/11 R.N.R.

N. 59/13 RG Trib.

Udienza dell'11.07.19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosaria Renzetti con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa P.Buonaparte (VPO delegato) e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa M.C.Rigillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

██████████, libero assente già presente, nato a ██████████ il ██████████ e ivi residente in ██████████ difeso di fiducia dall'avv. A. De Federicis, assente sost. ex art 102 cpp dall'Avv. Petito, presente.

██████████, libero assente già presente, nato a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ difeso di fiducia dall'avv. D. Grasso, presente.

██████████, libero assente già presente, nato a ██████████ il ██████████ e ivi residente ██████████, difeso di fiducia dall'avv. D. Grasso, presente.

██████████, libero assente già presente, nato a ██████████ il ██████████ e ivi residente ██████████, difeso di fiducia dall'avv. M. Pagliara, assente, sost. ex art 102 cpp dall'Avv. D. Grasso, presente.

N. 2528/19 R.G. SENTENZE

Deposita in Cancelleria oggi

07. 2019

EL N. 2101/19
Cancelliere
M. C. RIGILLO

Notificato estratto al contumace:

Prodotto _____ da

Divenuta irrevocabile in data

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità della sentenza alla Segreteria P.M. (art 27 D.M. n.334/89) in data

ESECUZIONE

Trasmesso estratto al Pubblico Ministero (art.28 D.M. n.334/89):

Redatta scheda per il casellario

Redatta parcella per il Campione Penale il

C.P. _____

IMPUTATI
(vedi allegato)

P.C. [REDACTED] Avv. S. Filippi, presente
[REDACTED] Avv. D. Grasso, presente
[REDACTED] Avv. M. Pagliara, presente

CONCLUSIONI
(come da verbale)

██████████, ██████████ e ██████████.

Tutti dei reati di:

- a) artt.110- 571 c.p., perché in concorso tra loro, nella loro qualità di Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di ██████████ abusavano dei mezzi di correzione o disciplina in danno di ██████████ a loro affidato per ragione di vigilanza o custodia, che aveva profferito parole offensive nei confronti dell'Assistente Capo ██████████, insieme portandolo in una cella di isolamento, costringendolo a spogliarsi e colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;
- b) artt.110- 608 c.p., perché in concorso tra loro nelle predette qualità sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge il detenuto ██████████ di cui essi avevano la custodia, insieme invitandolo a seguirli in una cella di isolamento e là colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;
- c) artt. 61 nr.9, 110, 582 c.p., perché in concorso tra loro cagionavano a ██████████ ██████████ lesioni personali guaribili entro 40 giorni, insieme colpendolo prima con un pugno alla nuca, poi in faccia ed infine con calci e pugni su tutto il corpo; pure facendolo cadere a terra in uno stato di incoscienza, così procurandogli "ematoma avambraccio destro, emitorace sinistro con graffi, vistoso ematoma ginocchio, gamba e caviglia destra, ematoma regione periorbitale bilaterale, emorragia oculare e orbitale bilaterale, tumefazione regione frontale destra, ematoma regione mandibolare sinistra; con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

In ██████████ il 12.01.2011, querela del 04.04.2011.

Nr.331/2011

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA
(Dr. Pasquale De Luca)

[Redacted]

del reato di:

artt. 61, 337 e 592-594-576 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., perché usava violenza e minaccia per opporsi a pubblici ufficiali, mentre compivano un atto del loro ufficio o servizio, all'interno della Casa Circondariale di [Redacted] trovandosi detenuto, inveendo contro l'Assistente Capo della Polizia Penitenziaria [Redacted] con parole offensive e minacciose, quindi scagliandosi contro altri Assistenti intervenuti per la definizione del procedimento disciplinare che ne era derivato, in particolare intimando al Sovrintendente della Polizia Penitenziaria [Redacted] ed all'Assistente Capo [Redacted] ulteriori parole ingiuriose, intino colpendo al volto con un pugno il predetto [Redacted] e cercando di colpire con calci e pugni [Redacted] e [Redacted]; con tale condotta cagionando lesioni personali a [Redacted], giudicate guaribili in giorni cinque, a [Redacted] lesioni guaribili in due giorni, e a [Redacted] lesioni personali con prognosi di trenta giorni, provocandogli "trauma contusivo regione orbitaria sinistra con frattura dell'osso nasale di sinistra e con associato crollo del pavimento orbitario omolaterale, ferita l.o. arcata sopraciliare sinistra e trauma contusivo al ginocchio sinistro"; con l'aggravante delle lesioni recate con nesso teleologico, al fine di commettere la resistenza a pubblici ufficiali.

In [Redacted], nel pomeriggio del 12/01/2011.

Con la recidiva specifica, nonché reiterata e infraquinquennale.

Nr. 157/2011

IL SOF. PROC. DELLA REPUBBLICA
(Ex Procura di Lucera)

[Handwritten signature]

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 16.05.11 il PM presso il Tribunale di Foggia traeva a giudizio dinanzi a questo Giudice [REDACTED] per rispondere dei reati in epigrafe ascrittigli. All'udienza del 05.06.12, presente l'imputato, in via preliminare le p.o., [REDACTED] e [REDACTED], a mezzo di procuratori speciali, si costituivano parti civili, nulla osservando le parti ed il Giudice accoglieva le costituzioni de quibus. Il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento. Il PM si riportava ai fatti di cui al capo d'imputazione e chiedeva di provare gli stessi mediante l'esame dei testi di lista oltre al deposito di documentazione sanitaria. I procuratori delle p.c. instavano per l'esame dei propri testi di lista, oltre all'acquisizione di documenti. Il difensore del prevenuto chiedeva l'esame dell'imputato, l'esame dei propri testi di lista nonché l'esame del cappellano del carcere, [REDACTED]. Il Giudice accoglieva le richieste istruttorie formulate dalle parti, eccezion fatta per quella del teste [REDACTED].

All'udienza del 19.04.13 presenti i prevenuti [REDACTED] e [REDACTED] e contumace il [REDACTED], imputati dei reati in rassegna, preliminarmente la p.o. [REDACTED] a mezzo procuratore ad hoc, si costituiva parte civile nel proc n. 59/13 RG Trib. Le parti nulla osservavano ed il Giudice ammetteva la costituzione di p.c. Le parti chiedevano altresì la riunione del suddetto processo a quello recante n. 125/12 RG Trib ed il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, disponeva in conformità. Il PM si riportava ai fatti di cui al capo d'imputazione e chiedeva di provare gli stessi mediante l'esame dei testi di lista oltre al deposito di documentazione sanitaria. Il procuratore della p.c. instava per l'esame degli imputati. I difensori dei prevenuti chiedevano l'esame degli imputati, l'esame dei propri testi di lista e l'acquisizione di documentazione sanitaria. Il Giudice accoglieva le richieste istruttorie formulate dalle parti.

All'udienza del 21.10.15, mutata la persona fisica del Giudicante, il Magistrato disponeva la rinnovazione del dibattimento. Le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate ed il Giudice prendeva atto. Venivano escussi i testi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. All'udienza del 16.12.15 si procedeva all'esame del teste [REDACTED] e all'esame dell'imputato [REDACTED]. All'esito le parti prestavano il consenso all'acquisizione del verbale di sit rese dal teste [REDACTED]. All'udienza del 29.11.16 si procedeva all'esame dei testi [REDACTED] e [REDACTED]. All'udienza del 28.02.17 mutata nuovamente la persona fisica del Giudicante, il Magistrato disponeva la rinnovazione del dibattimento. Le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate e prestavano il consenso alla utilizzazione

degli atti ed il Giudice prendeva atto. All'udienza del 16.05.17 le parti consentivano all'acquisizione ed utilizzabilità del verbale di sit rese dal teste [REDACTED] alla PS di [REDACTED] in data 01.03.11. Venivano escussi i testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. All'esito le difese dichiaravano di rinunciare all'esame dei testi [REDACTED] e [REDACTED]. Le altre parti nulla osservavano ed il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva di detti testi. All'udienza del 19.12.18 mutata nuovamente la persona fisica del Giudicante, il Magistrato disponeva la rinnovazione del dibattimento. Le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate e prestavano il consenso alla utilizzazione degli atti ed il Giudice disponeva procedersi oltre. All'udienza del 06.02.19 veniva escussa la teste [REDACTED]. All'udienza del 27.02.19 il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni trascritte a verbale e rinviava per eventuali repliche e lettura del dispositivo. All'udienza dell'11.07.19 il Giudice decideva come da separato dispositivo di sentenza.

Sussiste, ad avviso del Giudice, la penale responsabilità dell'imputato [REDACTED] in ordine ai reati ascrittigli, risultando l'assunto accusatorio fondato e meritevole di accoglimento.

Le emergenze istruttorie, concentrate nella prove orali e documentali, hanno ricostruito con coerenza, linearità e puntualità la reale dinamica evolutiva dei fatti così acclarando la ricorrenza delle violazioni penali in rassegna e la loro riconducibilità al giudicabile [REDACTED].

Ed invero dall'esame della p.o., già p.c., [REDACTED] è emerso che in data 12.01.11 nel mentre lo stesso, assistente capo di Polizia Penitenziaria presso il Carcere di [REDACTED], era all'interno del proprio ufficio, intento a compilare registri inerenti al servizio penitenziario, vide il collega [REDACTED] accompagnare il detenuto [REDACTED] presso l'ufficio. Questi appena entrato nell'ufficio cominciò a proferire all'indirizzo degli agenti frasi del tipo: *"Allora non avete capito niente! Mi avete rotto il cazzo! Adesso vi faccio vedere io di cosa sono capace!"*. Udite queste parole il dichiarante invitò il [REDACTED] a moderare i termini e questi, voltatosi di scatto, lo colpì con un pugno al volto. I colleghi cercarono di bloccare il [REDACTED] che era fortemente agitato ma questi si dimenava dopo esser scivolato a terra. Gli agenti a quel punto lo trascinarono nel reparto osservazione e lo collocarono in una cella singola. Ai fatti erano presenti i colleghi [REDACTED] e [REDACTED], mentre il collega [REDACTED] presenziò al passaggio dei cancelli, nel mentre gli agenti portavano il [REDACTED] in cella. Precisava il teste che tutti e tre gli agenti furono costretti a ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate. Il dichiarante

riportò la rottura del setto nasale nonché la rottura del menisco del ginocchio sx e fu ricoverato per circa 20 gg. Poi, dopo 17 mesi dai fatti, a seguito di visite mediche, il dichiarante fu dichiarato invalido e non idoneo al servizio dall'ospedale militare di [REDACTED] dopo 30 anni di servizio con la divisa della Polizia Penitenziaria. A seguito di ciò lo stesso fu ammesso al lavoro come impiegato civile in direzione.

Il teste p.o., già p.c., [REDACTED], ass.te capo della Polizia Penitenziaria presso il Carcere di [REDACTED] riferiva che in data 12.01.11 mentre era in servizio presso il penitenziario vide il detenuto [REDACTED] che scendeva le scale per recarsi al piano inferiore per fare una telefonata. Nell'occasione il [REDACTED] aveva visto altri detenuti i quali aspettavano il loro turno per telefonare. Lo stesso, a quel punto, anziché tornare al secondo piano ove era ubicata la propria cella, si fermò al primo e chiese ad un amico che era in un'altra cella di preparargli un caffè. Il dichiarante non diede il consenso a quanto il detenuto stesse facendo atteso che, secondo il regolamento, il [REDACTED] avrebbe dovuto mettersi in fila ed attendere il proprio turno per telefonare o aspettare nella propria cella. Al diniego del dichiarante il [REDACTED] andava in escandescenza rivolgendo all'operante parole offensive del tipo: *"Ma tu sei un esaltato di merda, sei un pezzo di merda, poliziotto del cazzo, se apro sto cancello ti faccio vedere io cosa ti combino!"* Successivamente il dichiarante fu chiamato dal sovrintendente [REDACTED] per stilare il rapporto e denuncia. Dopo ciò il [REDACTED] scendeva giù per fare la telefonata. A quel punto il [REDACTED] alla presenza del dichiarante, chiamava al telefono il collega [REDACTED], che era al piano terra sul luogo delle cabine telefoniche e gli chiese di portargli il [REDACTED] in ufficio, dopo che questi avesse finito di telefonare. Il [REDACTED] accompagnò il detenuto presso l'ufficio preposto ma quest'ultimo, appena arrivato sull'uscio, alla vista del dichiarante e del collega [REDACTED] andò in escandescenza e cominciò a gridare frasi come: *"Allora non avete capito niente qua! Ora vi faccio vedere io cosa sono capace di fare!"* Nella stanza era altresì presente il collega [REDACTED] intento a compilare dei registri. Il [REDACTED] lo invitò a moderare i toni e improvvisamente il [REDACTED] si girò di scatto e lo colpì con un pugno sul viso. Successivamente il detenuto cominciò a dimenarsi con calci e pugni nel mentre il [REDACTED] tentava di bloccarlo, ma, vista la mole dello stesso, circa 1,90 m di altezza, i colleghi aiutarono il collega in difficoltà finendo tutti in terra nel tentativo di fermare il [REDACTED]. Intanto il sovrintendente [REDACTED] urlava al collega che era posizionato al terzo cancello di aprire la cella ove a fatica gli agenti riuscivano a trascinare di forza il [REDACTED]. Subito dopo gli operanti si recavano in infermeria per ricevere le cure del caso. Precisava il teste che il detenuto aveva avuto rapporti disciplinari nelle precedenti carcerazioni per litigi e diverbi.



Il teste [REDACTED], medico della Casa Circondariale di [REDACTED] riferiva di aver visitato il detenuto [REDACTED] al momento del trasferimento dello stesso presso il suddetto Carcere in data 19.01.11 e di aver riscontrato un ematoma in regione facciale sx, un ematoma a livello emitorace di sx, un ematoma sul braccio dx, una tumefazione a livello frontale, ematomi a livello periorbitali di destra e sinistra ed emorragie in entrambi gli occhi. Tutto quanto riscontrato fu refertato. Furono prescritti dal dichiarante esami radiografici per verificare eventuali fratture oltre a visita ortopedica, visita fisiatrica e visita infettivologica. Dagli esami radiologici effettuati non emersero fratture ma solo grossi ematomi.

Il teste [REDACTED] medico presso il Carcere di [REDACTED], riferiva di aver visitato, il giorno dei fatti, n. 3 agenti di Polizia Penitenziaria, due dei quali [REDACTED] e [REDACTED], con lesioni più lievi, mentre il terzo con una lesione importante all'occhio sx. Nello specifico il dichiarante riscontrò ai danni dell'agente [REDACTED] un abbassamento del bulbo oculare dell'occhio sx ed un ematoma alla radice del naso, oltre a varie escoriazioni. Gli agenti vennero prontamente inviati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di [REDACTED]. In particolare il [REDACTED], a seguito della lesione oculare subita, fu inviato presso la clinica oftalmologica di [REDACTED] ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Successivamente ai fatti il [REDACTED] fu ritenuto dall'ospedale militare inabile al lavoro e collocato ai servizi civili. Dopo circa mezz'ora dai fatti si presentava in infermeria il detenuto [REDACTED] il quale nell'occasione si rifiutò di essere visitato. Successivamente, verso le ore 18, il detenuto veniva nuovamente invitato a sottoporsi a visita medica ed il dichiarante, dopo aver visitato il detenuto, certificava le lesioni riportate dallo stesso. Nello specifico il medico riscontrò un ematoma nella regione frontale, una escoriazione zigomatica ed una ferita al braccio dx. il dichiarante riferiva che il detenuto era stato collocato in osservazione, in camera singola. Il medico descriveva il detenuto come un soggetto molto irascibile e arrogante che mal sopportava il regime carcerario

L'imputato [REDACTED] in sede di esame riferiva che in data 12.01.11 nel mentre era in servizio presso il carcere di [REDACTED] con turno dalle ore 12.00 alle 18.10, in qualità di preposto alla seconda sezione, verso le ore 16.00 era presso il proprio ufficio. Ivi ricevette una telefonata da parte del collega [REDACTED] il quale lo informava di essere stato offeso e minacciato dal detenuto [REDACTED]. Nello specifico era accaduto che il [REDACTED] pretendeva che un altro detenuto gli facesse un caffè nel mentre egli era in attesa del proprio turno per telefonare ai familiari. Il dichiarante chiese ad un collega di condurre il [REDACTED] in ufficio per procedere disciplinarmente ed invitò altresì il collega [REDACTED] a recarsi in ufficio per redigere rapporto di quanto avvenuto. Appena giunto in ufficio il [REDACTED] cominciò ad inveire all'indirizzo del dichiarante e

dei colleghi presenti [redacted] e [redacted]. Quest'ultimo invitò il detenuto a moderare i toni e questi improvvisamente si voltò e gli sferrò un pugno sul viso. I colleghi intervenivano in aiuto del [redacted] nell'intento di bloccare il [redacted] ma quest'ultimo si dimenava colpendo con calci e pugni gli agenti. Gli operanti riuscivano a fatica ad immobilizzarlo ed a trascinarlo di forza in una cella sita nel reparto di osservazione a circa 10 m. dal luogo dei fatti. Nel percorso - precisava l'imputato - venivano attraversati cancelli che avevano spazi larghi tali da consentire il passaggio, eccezion fatta per il cancello della cella che era un po' più stretto. Il [redacted] era molto agitato. Subito dopo gli agenti si recavano in infermeria per sottoporsi alle cure del caso e successivamente presso il locale Pronto Soccorso. L'assistente [redacted] nell'occasione riportò una lesione importante all'occhio sx ed al setto nasale e fu trasportato d'urgenza presso l'ospedale di [redacted] per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Successivamente il [redacted] fu dichiarato inabile al servizio a causa delle lesioni riportate.

Il teste della difesa [redacted] riferiva di essere stato, all'epoca dei fatti, detenuto presso il Carcere di [redacted] nella medesima cella del [redacted]. Il teste ricordava che il [redacted] fu chiamato al piano inferiore e poi non fece più rientro presso quella cella. Dopo un paio di giorni il teste lo vide con degli ematomi in viso. Una settimana dopo il dichiarante fu trasferito presso il Carcere di [redacted] e in detto periodo non ebbe modo di vedere il [redacted] che - riferiva il teste - era in isolamento.

La teste della difesa [redacted] psicologa presso il Carcere di [redacted] riferiva di aver fatto il colloquio con il detenuto [redacted] all'atto dell'ingresso dello stesso presso il suddetto istituto di pena. Dopo alcuni giorni vide un uomo che svolgeva un colloquio con l'assistente sociale che presentava segni di percosse. Quest'uomo, poi rivelatosi essere il detenuto [redacted], chiamò la dichiarante lamentando con lei di essere stato ridotto in quel modo dagli agenti di Polizia Penitenziaria. Riferì alla dott.ssa [redacted] di aver detto delle parole fuori posto, di essere stato poi richiamato con una scusa in una stanza, di essere stato fatto denudare e poi di essere stato ivi picchiato da cinque agenti di polizia penitenziaria. Nell'occasione il detenuto appariva provato - precisava la teste - in uno stato confusionale, piangeva e lamentava dolore alla gamba. La teste riferiva altresì di aver sentito rumori e frastuono il giorno dei fatti. Atteso che il [redacted] nell'occasione, riferì alla dichiarante di esser stato collocato in cella di isolamento, la stessa - al fine di scongiurare pericoli alla salute del soggetto - unitamente all'assistente sociale, dott.ssa [redacted] decise di notificare il Comandante [redacted] il quale confermò di averlo poi tolto dall'isolamento e di averlo reintrodotta in sezione.

Dall'esame del teste [redacted], ass. capo della Polizia Penitenziaria di [redacted], è emerso il racconto della dinamica dei fatti così come ricostruita dai

colleghi [redacted], [redacted] e [redacted]. Il dichiarante, a seguito di espressa richiesta telefonica da parte del sovr. [redacted], condusse il detenuto [redacted] presso l'ufficio preposto e si allontanò. Subito dopo udì dei rumori provenire dall'ufficio e vide uscire i tre colleghi con il [redacted] che si dimenava e scalciava all'indirizzo degli stessi. Questi ultimi riuscivano a bloccarlo ed a condurlo oltre un cancello aperto dal collega [redacted]. L'ass.te capo [redacted] appariva pieno di sangue in viso e veniva accompagnato dal dichiarante presso l'infermeria e subito dopo presso il locale Pronto Soccorso. Dopo circa 5 minuti veniva condotto in infermeria anche il detenuto [redacted] che, nell'occasione, rifiutò di essere visitato. A seguito dei fatti il [redacted] fu dichiarato inabile al lavoro e collocato al ruolo civile. Su domanda del difensore del [redacted] il teste [redacted] confermava che lo stesso era stato collocato in una cella di isolamento. Il teste [redacted], ispettore capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di [redacted], responsabile dell'ufficio del personale, riferiva di aver inoltrato la pratica relativa alle lesioni riportate dal [redacted] all'ospedale militare di [redacted] per l'accertamento della idoneità residua al lavoro del [redacted]. L'ospedale lo ritenne inidoneo al lavoro a seguito della lesione all'occhio riportata. Il [redacted] - precisava il teste - era un soggetto attenzionato a causa di numerosi procedimenti disciplinari a suo carico nell'ambito degli istituti penitenziari ove era stato recluso.

Il teste [redacted] assistente capo in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Carcere di [redacted] confermava la circostanza secondo la quale, su richiesta del collega [redacted] aprì il cancello al fine di collocare il detenuto [redacted] in una cella nel reparto di osservazione. Nell'occasione vide il collega [redacted] con l'occhio sx sanguinante. Il [redacted] fortemente agitato, spintonava gli agenti e si dimenava e, una volta portato in cella, demoliva la stessa - secondo la ricostruzione del teste -

[redacted] infermiera professionale in servizio presso il Sert del Carcere di [redacted] dal 2008 dichiarava di conoscere gli agenti [redacted], [redacted] e [redacted]. Riferiva di aver visto il [redacted] il giorno 12.01.11. A seguito di contestazione della difesa la teste confermava di aver visto un detenuto con ecchimosi e lividi sulla fronte e sul viso intrattenersi con le dottoresse [redacted] e [redacted] e con il dr. [redacted].

La dott.ssa [redacted] a, assistente sociale presso il Sert del Carcere di [redacted], riferiva che la mattina del 13.01.11 incontrò presso il Carcere, la collega, la psicologa dott.ssa [redacted]. Quest'ultima le parlò di un detenuto, tale [redacted] e le chiese di tenere un colloquio con lo stesso in quanto dopo averlo incontrato il giorno precedente, ne ravvisava la necessità. Dopo poco tempo arrivarono due agenti con il detenuto claudicante. Questi si reggeva con una mano la gamba e, dopo essere entrato, rivolgendosi alla dottoressa disse una frase: "Dottoressa sono oggi quello che non ero ieri". La dott.ssa

██████ - riferiva la teste - si portò le mani al viso in segno di sgomento. Il ██████ presentava il viso tumefatto e lamentava dolori alla testa. Nel frattempo arrivò anche l'infermiera del Sert, la sig.ra ██████ e subito dopo sopraggiunse il dr. ██████ medico del Sert. Il detenuto fu portato via in quanto non era in grado di colloquiare. La dichiarante e la dott.ssa ██████ decisero di notificare il Comandante ██████ di quanto riscontrato. Successivamente la teste seppe del trasferimento del detenuto presso un altro carcere. La stessa ricordava che nell'occasione il ██████ era claudicante e non camminava bene, né riusciva a tenere una posizione eretta ma era leggermente piegato su un lato. La teste gli chiese cosa gli fosse accaduto ma non ebbe risposta dal detenuto in quanto gli agenti lo portarono via.

Questi dunque i fatti come emersi dall'esame dei testi escussi: gli stessi hanno consentito a questo Giudice di addivenire ad un sereno giudizio di colpevolezza nei confronti del prevenuto per i delitti ascrittigli.

Tali risultanze sono suffragate altresì dalla documentazione in atti: si veda a tal proposito il verbale di sit rese dal teste ██████ in data 01.03.11 presso la PS di ██████, acquisito su espresso consenso delle parti. Dallo stesso è emerso che il ██████, infermiere professionale presso il Carcere di ██████ nel mente era di turno e si trovava presso l'ambulatorio dentistico del carcere, verso le ore 16.30-17.00 circa veniva chiamato dal dr. ██████ il quale gli rappresentava che di lì a poco sarebbe arrivato un detenuto da visitare. Il detenuto inizialmente si rifiutò di farsi visitare dal medico e tornava in cella. Subito dopo invece si sottoponeva a visita. Lo stesso detenuto riferiva di aver avuto una colluttazione con agenti della Polizia Penitenziaria. Infatti anche gli agenti ██████ ██████ e ██████ erano feriti ed uno dei tre in modo serio.

Si veda altresì la documentazione sanitaria in atti, id est il referto medico del Pronto Soccorso di ██████ in favore di ██████ in data 12.1.11 attestante un "trauma contusivo alla regione orbitaria sx con frattura dell'osso nasale con crollo del pavimento orbitale" con prognosi di gg. 30 e la cartella clinica dell'Ospedale di ██████ di chirurgia maxillo-facciale nonché i verbali della Commissione medica ospedaliera del dipartimento miliare di ██████ che attestano l'inidoneità del ██████, oltre alle foto riproducenti il viso dell'agente ██████; il rapporto di pronto Soccorso in pari data in favore di ██████ di "conusione spalla dx, mano dx e regione periorbitaria dx" con prognosi di gg. 5; il rapporto di Pronto Soccorso in pari data nei confronti di ██████ che attesta una "contusione escoriata reg. dorsale mano sx" con prognosi di gg. 2.

Si veda altresì la documentazione prodotta dalla difesa del ██████, id est la missiva inviata dallo stesso al difensore, Avv. E. Belmonte e ricevuta in data 20.01.11 - inviata dal legale alla Procura presso il Tribunale di Lecce - nella quale lo stesso riferisce di un "pestaggio" ai suoi danni operato da 5 o 6 agenti

di polizia penitenziaria che, in una cella di isolamento, dopo averlo fatto denudare, lo avrebbero selvaggiamente picchiato, nonché l'atto di denuncia querela sporta dal [REDACTED].

Si veda inoltre la trascrizione integrale dell'interrogatorio del detenuto [REDACTED] in data 15.03.11 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED] acquisita agli atti. In detto interrogatorio il [REDACTED] specifica le modalità dell'aggressione subita ad opera degli agenti di Polizia Penitenziaria nonché il certificato del dr [REDACTED] in data 12.01.11 attestante le lesioni subite dal [REDACTED] e consistenti in un ematoma regione frontale dx, ematoma regione zigomatica sx, ferita lacero-contusa radice del naso ed abrasione dorso mano dx, dolre avambraccio dx. con prognosi di gg. 3; il diario clinico del Carcere relativo al detenuto [REDACTED] attestante le lesioni riportate altresì agli arti inferiori a seguito dell'episodio in contestazione.

Al [REDACTED] vanno ritenuti pacificamente ascritti i reati in rassegna Tanto può affermarsi con riferimento al reato descritto dall'art. 337 cp che si configura, secondo giurisprudenza di legittimità unanime e pacifica, allorché "il soggetto attivo eserciti una qualunque forma di energia fisica nei confronti del soggetto passivo per impedirgli un atto che questo sta eseguendo". Vedasi Cass. pen. sez. VI, 30.11.74 n. 9391

"In tema di resistenza ad un P.U., - ritiene ancora la Suprema Corte - per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del p.u., ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica" Vedasi Cass. pen. sez. fer., 06.09.90 n. 12268.

Orbene nel caso di specie la condotta posta in essere dal prevenuto il quale si dimenava, stratonava e sferrava calci, oltre a proferire offensive e minacciose, all'indirizzo degli agenti di Polizia Penitenziaria che dovevano procedere a sottoporlo ad un procedimento disciplinare, integra appieno il delitto de quo.

Va formulato altresì un giudizio di colpevolezza nei confronti del giudicabile per il reato sub artt 582-585-576 n. 1 cp essendo sufficiente ad integrare il quale "una qualsivoglia violenza fisica inflitta all'altrui persona, idonea a determinare un'offesa all'integrità personale del soggetto passivo".

Correttamente contestata appare altresì l'aggravante di cui all'art. 576 co 1 n. 5 bis cp avendo il prevenuto cagionato le "lesioni" di cui al capo b) della rassegna in danno di più ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di pubblica sicurezza nell'atto e a causa dell'adempimento del loro servizio, nonché l'aggravante di cui all'art 61 n. 2 cp per avere il [REDACTED] cagionato le lesioni agli agenti al fine di commettere il reato di cui all'art 337 cp.

Detti reati vanno ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione avendo il reo commesso gli stessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Risulta inoltre correttamente contestata al [REDACTED] la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Invero l'intera istruttoria dibattimentale non ha fornito prova alcuna di segno opposto alle risultanze raggiunte che potesse risultare idonea a confortare un giudizio assolutorio nei confronti del [REDACTED] per i reati in rassegna. L'intero compendio probatorio - testimoniale e documentale - ha fornito prova altresì della penale responsabilità dei prevenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per i reati loro ascritti ai capi a), b) e c) della rassegna.

Deve però rilevarsi come il complessivo giudizio di colpevolezza nei confronti dei predetti imputati viene travolto dalla prescrizione intervenuta in relazione ai contestati reati commessi dal prevenuto in data 12.01.11.

Con riferimento al reato di cui all'art 571 cp l'abuso è configurabile qualora vi sia un esercizio illecito di un potere riconosciuto dall'ordinamento.

Esso si configura laddove vi siano rapporti di autorità o di dipendenza.

Orbene nel caso di specie la condotta degli agenti i quali portavano "di forza" il detenuto [REDACTED] in una cella di isolamento, lo costringevano a denudarsi e lo colpivano in varie parti del corpo, integra il delitto di specie.

Con riferimento al reato sub capo b) va evidenziato che la fattispecie di cui all'art 608 cp punisce la condotta di chi alteri il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, peggiorando indebitamente lo stato di privazione della libertà personale, mediante la privazione della libertà residua.

Orbene la condotta degli agenti di Polizia Penitenziaria imputati, consistita nell'aver condotto e trattenuto il detenuto in una cella di isolamento, dando poi corso alle azioni supra descritte, integra la fattispecie delittuosa de qua.

Con riferimento da ultimo al reato di "lesioni" contestato agli agenti con l'aggravante sub art 61 n. 9 cp, anch'esso avrebbe trovato riscontro se il giudizio di penale responsabilità dei prevenuti non fosse stato travolto dallo spirare del termine prescrizione per i delitti di specie. Invero le prove testimoniali e documentali (referti medici e fotografie in atti) comprovano le lesioni subite dal [REDACTED] a causa della condotta degli agenti imputati.

Ai sensi dell'art 157 cp la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 161 cp "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di ¼ del tempo necessario a prescrivere il reato"....Per tali motivi i reati di specie devono ritenersi prescritti prima della definizione del presente giudizio.

Per le suesposte ragioni va pronunciata nei confronti dei prevenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] sentenza di non doversi

procedere per i reati loro concorsualmente ascritti, ex artt. 531 cpp e 157-160 cp.

Con riferimento all'imputato [REDACTED] sotto il profilo sanzionatorio appare equo riconoscere in favore del reo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Reato più grave va ritenuto quello di cui all'art 337 cp ed applicato altresì l'aumento di pena ex art 81 I co cp trattandosi, nel caso di specie, di più pubblici ufficiali quali persone offese dal reato.

Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di violenza o minaccia sia utilizzata per opporsi a una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Cass., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescenzo, Ric. Apolloni

Con detta pronuncia le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che *"in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., integra concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio"*.

Orbene nel caso di specie la condotta delittuosa veniva posta in essere dall'imputato [REDACTED] per opporsi a n. 3 p.u. mentre compivano un atto del loro ufficio.

Ed allora pena congrua da comminare appare quella di anni 1 e mesi 9 di reclusione così calcolata: ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione - per cui reato più grave è quello di cui all'art 337 cp - p.b. mesi 9 di reclusione, aumentata ex art 81 I co cp di mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata di mesi 6 di reclusione per la continuazione tra i reati ex art 81 cpv cp, - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - per una pena finale di mesi anni 1 e mesi 9 di reclusione: detta pena è da ritenersi sostanzialmente equa ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 ss cp, in relazione alle modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato.

Stante la condanna, l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali giusto il disposto di cui all'art. 535 co 1 cpp.

Alla luce delle negative risultanze del certificato penale del prevenuto [REDACTED] non possono concedersi allo stesso i benefici di legge.

Alla stregua degli accertati illeciti nei confronti delle p.o. nonché danneggiate dai reati, sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]

costituitesi parti civili, deve ritenersi fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta attraverso la costituzione di p.c.; non essendo però possibile sulla base delle prove acquisite, provvedere alla liquidazione del danno, può in questa sede pronunziarsi, nei confronti dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] pe, solo condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente in separata sede di giudizio nonché condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili ammontanti, per ciascuna, ad euro 1.200,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Motivazione riservata in gg. 90 stante l'elevato carico processuale

PQM

Il GOP del Tribunale di Foggia, dott.ssa M.Rosaria Renzetti, visti gli artt. 533-535 cpp dichiara [REDACTED] responsabile dei reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, aumentata la pena ex art. 81 I co cp, lo condanna alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss cpp accoglie le domande articolate con le costituzioni di parti civili e, per l'effetto, condanna il [REDACTED] al risarcimento dei danni da reato in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede civile.

Condanna altresì il [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che si liquidano, ex art 541 cpp, in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Letti gli artt. 531 cpp, 157-160 cp dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per i reati loro ascritti perchè estinti per intervenuta prescrizione.

Motivazione riservata in gg 90

Foggia li 11.07.19

Il GOP
Dott.ssa M.Rosaria Renzetti

